



**SARDIGNA CHIRCAS
SARDEGNA RICERCHE**



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Programmazione unitaria 2014-2020

POR FESR Sardegna 2014 – 2020 Asse 1 Azione 1.3.2.

Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese”

Programma di intervento 3 “Competitività delle imprese”

Microincentivi per l'innovazione III Edizione

Disposizioni attuative



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



REPUBBLICA ITALIANA



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**



**POR FESR
SARDEGNA 2014-2020**



**SARDIGNA CHIRCAS
SARDEGNA RICERCHE**

Scheda intervento

Oggetto e finalità	Agevolazioni per l'acquisto di servizi avanzati di sostegno all'innovazione per generare crescita e occupazione
Direttive di attuazione	Delibera G.R. n. 48/27 del 06.09.2016, come integrata dalla Delibera G.R. n. 35/26 del 18/07/2017
Tipologia di intervento (D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015)	Innovazione
Soggetti beneficiari	Imprese rientranti nella categoria delle Micro, Piccole e Medie imprese, che soddisfano i criteri di cui all'Allegato I al Reg. (UE) n. 651/2014
Settori ammissibili	Tutti i settori previsti dal Reg. (UE) n. 1407/2013
Priorità	Quelle previste dai criteri di selezione del POR Sardegna 2014-2020
Esclusioni	Settori esclusi dal Regolamento(UE) n. 1407/2013
Limitazioni	Quelle previste dal Reg. (UE) n. 651/2014, dal Reg. (UE) n. 1407/2013 e dai criteri di selezione individuati in coerenza con il POR Sardegna 2014-2020 e con la Smart Specialization Strategy (S3)
Principali tipologie di spese ammissibili	Le spese ammissibili riguardano i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, indicati nella sezione A del "Catalogo dei servizi per le imprese della Sardegna", ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
Regolamento comunitario per l'attuazione	Reg. (UE) n. 1407/2013
Dimensione finanziaria dell'aiuto	Fino ad un massimo di Euro 15.000
Forma aiuto	Sovvenzione calcolata sulle spese ammissibili del Progetto
Intensità aiuto	Fino al 100%
Selezione dei progetti	Procedura valutativa
Procedura istruttoria	Sportello
Durata	Fino al 31 dicembre 2020
Fonti di copertura della spesa	Regionali, nazionali e comunitarie
Dotazione bando	700.000 euro



Sommario

Art. 1. Finalità e ambito di applicazione.....	4
Art. 2. Riferimenti Normativi	4
Art. 3. Attuazione degli interventi e risorse finanziarie	6
Art. 4. Settori ammessi.....	6
Art. 5. Soggetti Beneficiari e condizioni di ammissibilità formale	6
Art. 6. Interventi e spese ammissibili.....	7
Art. 7. Spese non ammissibili.....	10
Art. 8. Fornitori dei servizi	10
Art. 9. Forma e intensità dell'aiuto	11
Art. 10. Criteri di valutazione.....	12
Art. 11. Modalità di presentazione delle domande	14
Art. 12. Procedure di selezione e valutazione	15
Art. 13. Realizzazione degli interventi.....	17
Art. 14. Rendicontazione e modalità di erogazione dell'aiuto	17
Art. 15. Monitoraggio e Controlli.....	20
Art. 16. Stabilità delle operazioni.....	20
Art. 17. Revoca e rinunce	20
Art. 18. Procedimento amministrativo.....	22
Art. 19. Trattamento dei dati personali.....	22
Art. 20. Disposizioni finali.....	23



Art. 1. Finalità e ambito di applicazione

1. Le presenti Disposizioni sono adottate in attuazione della direttiva approvata con la Delib. G.R. n. 48/27 del 06/09/2016 “Servizi avanzati di sostegno alle MPMI”, come integrata dalla Delib. G.R. n. 35/26 del 18/07/2017 “Servizi avanzati di innovazione. Chiarimenti procedurali Direttive di attuazione Delib. G.R. n. 48/27 del 06/09/2016 e Delib.G.R. n. 48/28 del 06/09/2016”.
2. L'intervento è finalizzato ad incrementare la capacità innovativa e la competitività delle micro, piccole, medie imprese operanti in Sardegna per generare crescita e occupazione.
3. Il bando prevede il sostegno di Progetti rivolti all'introduzione nelle imprese di innovazioni di prodotto o di processo, che abbiano ricadute in una o più delle aree di specializzazione della Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione Autonoma della Sardegna (S3).
4. Le agevolazioni sono destinate all'acquisto di servizi avanzati di consulenza e di sostegno all'innovazione per lo sviluppo di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati rispetto a quelli già esistenti e per la tutela e valorizzazione della proprietà industriale delle nuove soluzioni.
5. L'intervento è realizzato da Sardegna Ricerche mediante procedura valutativa a sportello con chiamate scaglionate, comunicate con appositi avvisi pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia regionale www.sardegna.com e sul Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna (BURAS).
6. Il bando è volto ad attuare l'Azione 1.3.2 – “Sostegno alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale, anche attraverso l'utilizzo di ambienti di innovazione aperta come i Living Labs” dell'Asse I del POR Sardegna 2014-2020 e contribuisce al perseguimento degli obiettivi della S3 regionale.
7. In coerenza con le finalità della programmazione regionale e con le attività strategiche dell'Agenzia Sardegna Ricerche, nell'ambito della presente operazione sono state individuate due specifiche tematiche di intervento, trasversali alle 6 Aree di Specializzazione regionali, per le quali è prevista l'attribuzione di un maggiore beneficio. Le tematiche proposte comprendono la valorizzazione della proprietà industriale e lo sviluppo di soluzioni per rispondere ai nuovi bisogni derivati dall'emergenza epidemiologica da Coronavirus.

Art. 2. Riferimenti Normativi

1. Gli interventi a favore delle imprese sono realizzati nel rispetto delle seguenti norme:
 - Comunicazione della Commissione Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata sulla GUCE serie C n. 198/01 del 27/06/2014
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0627\(01\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0627(01)&from=IT)
 - Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 187 del 26 giugno 2014
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=IT>
 - Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 Dicembre 2013, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 352 del 24 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore “de minimis”
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_it.pdf
 - Regolamento (UE) n. 1303/13 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul



Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=IT>

- Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22. Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020. (GU Serie Generale n.71 del 26-03-2018).
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/3/26/18G00048/sg>
- 2. Il presente bando è realizzato in coerenza ed attuazione dei seguenti documenti di programmazione:
 - Programma Regionale di Sviluppo XV legislatura 2014-2019, approvato con la Delibera della Giunta Regionale n. 41/3 del 21/10/14;
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20141024103003.pdf
 - Programmi Operativi Regionali che attuano la programmazione unitaria per il periodo 2014-2020
[http://www.sardegnaprogrammazione.it/programmazione2014-2020/;](http://www.sardegnaprogrammazione.it/programmazione2014-2020/)
 - Delibera della Giunta Regionale n. 46/8 del 22/09/15 sulla Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese;
<https://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1284&id=49315>
 - Delibera della Giunta Regionale n. 52/19 del 28/10/15 - Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 " Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese. Linee guida per la definizione degli strumenti attuativi e prima applicazione.
<https://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&n=10&mese=201510>
 - L'intervento è attuato nel rispetto della Programmazione 2014-2020 e in particolare del documento sulla strategia di specializzazione intelligente regionale (S3) del Programma Operativo Sardegna FESR 2014-2020 consultabile all'indirizzo:
<http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=278012&v=2&c=12950>
 - Direttive di attuazione per i "Servizi avanzati di sostegno alle MPMI" approvate con la D.G.R. n. 48/27 del 6.09.2016:
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20160907170902.pdf
 - Chiarimenti procedurali Direttive di attuazione Delib.G.R. n. 48/27 del 6.9.2016 e Delib.G.R. n. 48/28 del 6.9.2016:
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20170719132646.pdf
 - Criteri di selezione delle operazioni del POR FESR Sardegna 2014-2020:
https://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_633_20181001104322.pdf
 - Delibera G.R. 19/15 del 10.04.2020. "Programmazione unitaria 2014-2020. Indirizzi per la semplificazione, accelerazione delle procedure attive finanziate con risorse regionali, statali o comunitarie a favore delle imprese, in contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19".
<https://delibere.regione.sardegna.it/protected/50327/0/def/ref/DBR50273/>
 - Determinazione del Commissario straordinario di Sardegna Ricerche n. 584 del 18/05/2020 che approva le presenti disposizioni attuative e allegati.



Art. 3. Attuazione degli interventi e risorse finanziarie

1. La Deliberazione n. 57/11 del 25/11/2015 della Giunta Regionale ha individuato Sardegna Ricerche quale Organismo Intermedio del POR FESR 2014-2020, conformemente a quanto disposto dall'art. 123, paragrafo 7, del Reg. (UE) n. 1303/2013, per l'attuazione delle azioni inerenti la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione inseriti nell'Asse I.
2. L'attuazione delle presenti Disposizioni rispetta le forme previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.
3. Il bando ha una dotazione finanziaria pari a 700.000 euro a valere su risorse dell'Azione 1.3.2. del POR FESR Sardegna 2014-2020.
4. La dotazione finanziaria può essere incrementata da risorse che si renderanno disponibili da fondi regionali, nazionali e comunitari.

Art. 4. Settori ammessi

1. Gli aiuti possono essere concessi alle imprese di qualsiasi settore ad eccezione di quelle operanti nei settori o attività esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) 1407/2013 pubblicato nella GUUE serie L 352/1 del 24/12/2013.
2. Gli aiuti non ammessi dal Regolamento (UE) 1407/2013 sono i seguenti:
 - a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (1);
 - b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
 - c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
 - d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
 - f) aiuti per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

Se un'impresa operante nei settori di cui alle lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del suindicato regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento non beneficino degli aiuti «de minimis» concessi a norma del suddetto regolamento.

Art. 5. Soggetti Beneficiari e condizioni di ammissibilità formale

1. Possono accedere agli aiuti le imprese¹, rientranti nella categoria delle Micro, Piccole e Medie imprese, che soddisfano i criteri di cui all'Allegato I al Reg. (UE) n. 651/2014 e che risultino già operative alla data

¹ Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.



di pubblicazione dell'avviso del presente bando. Nel caso di imprese non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, la condizione di operatività può essere considerata a partire dal momento in cui l'impresa ha avviato la sua attività economica o è soggetta ad imposta per tale attività.

2. Le imprese, devono inoltre rispettare le seguenti condizioni di ammissibilità:
 - a) essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese, nei casi previsti dalla legge ovvero in albi, collegi, registri ed elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica amministrazione;
 - b) avere la sede operativa principale², in cui si realizza il progetto, in Sardegna. Nel caso di imprese non operanti sul territorio regionale, fermo restando il possesso alla data di presentazione della domanda degli ulteriori requisiti di ammissibilità previsti dal Bando, l'iscrizione nel Registro delle imprese della competente CCIAA, ove applicabile, e la disponibilità di una sede operativa sul territorio della regione Sardegna devono essere dimostrate, pena la decadenza dal beneficio, entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione di concessione provvisoria dell'agevolazione, a pena la revoca;
 - c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
 - d) non essere considerata impresa in difficoltà, ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Reg. (UE) n. 651/2014;
 - e) non essere incorse nelle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 lett. d) del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii., ovvero l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - f) essere in regola ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 - g) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
 - h) l'impresa proponente, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica" di cui all'art. 2, par. 2, del Reg. de minimis 1407/2013, non deve superare il limite previsto dal Regolamento (UE) N. 1407/2013 in materia di aiuti «de minimis» nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti la data di firma della dichiarazione allegata alla domanda di richiesta degli aiuti;
 - a) non essere beneficiarie di altri contributi pubblici per le spese oggetto dell'agevolazione;
 - b) non aver avviato i lavori relativi al Progetto prima della data di presentazione della domanda.
3. La non veridicità dei dati dichiarati può essere contestata durante tutte le fasi del procedimento e determina la conseguente decadenza della Domanda o la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000.
4. I requisiti richiesti ai fini della partecipazione al bando devono sussistere in capo al soggetto richiedente fino alla definitiva conclusione delle iniziative ammesse ad agevolazione ed in ogni caso per i 5 (cinque) anni successivi alla data di erogazione a saldo al Beneficiario.

Art. 6. Interventi e spese ammissibili

1. Sono ammissibili i progetti che prevedono lo sviluppo di nuovi prodotti o processi produttivi, oppure il significativo miglioramento di caratteristiche e funzioni di prodotti o processi già esistenti.

2. Per "sede operativa" si intende l'unità locale nella quale si svolgono le attività funzionali allo sviluppo della fattibilità tecnico scientifica e commerciale del nuovo prodotto, processo o servizio, nella quale si sostengono gli investimenti per i quali è richiesto il finanziamento sul presente bando. La "sede operativa" per le imprese iscritte nel registro delle imprese deve risultare da visura camerale. I lavoratori autonomi devono essere dotati di partita IVA e svolgere la propria attività presso una sede localizzata nel territorio della Regione Sardegna.



2. I progetti devono prevedere ricadute economiche nel territorio della Sardegna ed essere riferibili ad almeno una delle traiettorie tecnologiche della Strategia di Specializzazione intelligente regionale (S3).
3. Nell'ambito della presente operazione sono state individuate due specifiche tematiche, trasversali alle 6 Aree di Specializzazione regionali, per le quali è prevista l'attribuzione di un maggiore beneficio:
 - Valorizzazione di titoli di proprietà industriale (brevetti, design e marchi);
 - Interventi rivolti ad affrontare e gestire, nel breve/medio termine, i rischi connessi all'infezione da Coronavirus.
4. I contributi sono destinati all'acquisto dei seguenti servizi individuati nel "Catalogo dei servizi per le imprese della Sardegna"

A. Servizi di consulenza in materia di innovazione e servizi di supporto all'innovazione

- **A.1 Servizi tecnici di progettazione e implementazione di innovazione di prodotto o di processo produttivo;**
 - **A.2 Servizi tecnici di sperimentazione;**
 - **A.3 Certificazione di prodotto (Certificazioni rilasciate da Organismi accreditati Accredia);**
 - **A.4 Servizi per l'individuazione e l'adeguamento dei prodotti a normative tecniche estere;**
 - **A.5 Servizi di assistenza e informazione in tema di Proprietà intellettuale.**
5. In dettaglio le tipologie di progetti che possono essere presentati e le relative condizioni sono riassunte nella seguente tabella:

Sigla Progetto	Progetto	Descrizione	Tipologia dei servizi	Costo massimo totale del progetto	Intensità dell'aiuto
PS	Standard	Sviluppo di nuovi prodotti/processi nei vari settori di interesse delle imprese operanti in Sardegna	A.1, A.2, A.3, A.4	€ 18.750	80%
IC	Interventi "Covid 19"	Sviluppo di soluzioni e tecnologie in grado di rispondere alle nuove esigenze, individuali e collettive, derivate dall'emergenza epidemiologica. Vedi elenco -Allegato 7	A.1, A.2, A.3, A.4	€ 15.000	100%
PI	PI-1 Valorizzazione di titoli di proprietà industriale (brevetti, design e marchi)	Sviluppo o miglioramento di prodotti/processi innovativi, basati su un'invenzione brevettata, o su design o marchio registrato,	A.1, A.2, A.3, A.4	€ 15.000	100%
	PI-2 Servizi di assistenza e informazione in tema di Proprietà intellettuale	Servizi di assistenza e informazione in tema di Proprietà intellettuale. Costi amministrativi relativi ai servizi di cui sopra (tasse di deposito e d'esame)	A.5	Importo massimo dell'aiuto pari a € 15.000 (costi amministrativi inclusi)	100% (costi di consulenza) 50% (costi amministrativi)



6. Per gli interventi **PI-1** inerenti la “**Valorizzazione di titoli di proprietà industriale (brevetti, design e marchi)**”, i servizi devono essere funzionali e coerenti alla valorizzazione di titoli di proprietà intellettuale, a condizione che i Soggetti richiedenti ne siano titolari o contitolari, come di seguito specificato:

Titolo di proprietà industriale richiesto	Requisiti soggetti richiedenti
Brevetto o domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale , in corso di validità ³ , depositata successivamente al 1 gennaio 2018, con un rapporto di ricerca con esito “non negativo” ⁴ . (**)	Titolari o contitolari (*)
Brevetto o domanda di brevetto europeo/internazionale , in corso di validità, depositata successivamente al 1 gennaio 2018, con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”. (**)	
Brevetto o domanda nazionale di brevetto per modello di utilità , in corso di validità, depositata in un periodo compreso tra il 1 gennaio 2018 e la data di pubblicazione dell’avviso del presente bando.	
Disegni/modelli o marchi registrati , in ambito nazionale o internazionale, in un periodo compreso tra il 1 gennaio 2018 e la data di pubblicazione dell’avviso del presente bando. La registrazione dei titoli deve essere in corso di validità.	
(*) La contitolarità deve essere limitata alle seguenti condizioni: i) l’altro titolare è un soggetto che opera nel campo della ricerca pubblica (Università, CNR, ecc.). In questo caso è richiesto, in fase d’istruttoria, una dichiarazione in cui il Soggetto richiedente attesta la mancanza di vincoli o fattori ostativi allo sviluppo del brevetto o del suo perfezionamento; ii) l’altro titolare è un soggetto privato che rilascia al Soggetto richiedente uno specifico nulla osta allo sviluppo del prodotto o dei suoi miglioramenti, secondo lo schema riportato nell’allegato 5.	
(**) È possibile presentare la richiesta per la valorizzazione di una domanda di brevetto per invenzione industriale anche se, alla data di presentazione della domanda di accesso all’agevolazione, non è stato ancora emesso il rapporto di ricerca. In caso di ammissione agli aiuti, il Soggetto richiedente dovrà perfezionare la domanda di concessione trasmettendo il rapporto di ricerca (con esito “non negativo”) entro e non oltre la data della richiesta di pagamento dell’incentivo. In assenza di rapporto di ricerca con esito non negativo, potrà essere liquidato solo l’80% dell’aiuto provvisoriamente concesso.	

7. Tutti i servizi **PI-2** connessi alla tutela della proprietà intellettuale dei nuovi prodotti/processi, specificati nella sezione **A.5 “Servizi di assistenza e informazione in tema di Proprietà intellettuale”** del Catalogo dei servizi per le imprese della Sardegna, possono essere sempre richiesti con le seguenti condizioni:

i) Il Soggetto richiedente deve esplicitare e separare obbligatoriamente, nel progetto e nei piani di lavoro, i costi della consulenza da quelli relativi alle tasse. ii) Nel caso di deposito di titoli di proprietà intellettuale a contitolarità con altri soggetti privati e potenzialmente beneficiari di interventi pubblici, il costo ammissibile sarà calcolato in proporzione alla quota di proprietà del Soggetto richiedente, dal costo totale del servizio. iii) Il costo totale ammissibile del servizio, comprensivo di spese di consulenza e tasse, non può superare l’importo del massimale previsto nel “Catalogo dei servizi per le imprese della Sardegna”.
--

3 Per brevetto /design/marchio in corso di validità si intende il titolo in Proprietà Industriale in regola con il pagamento delle tasse e per il quale non siano pendenti cause di richiesta di terzi di nullità anche parziale (ossia anche una sola rivendicazione) o sentenze definitive di nullità.

4 Per rapporto di ricerca con esito “non negativo” si intende un rapporto che evidenzi per almeno due requisiti su tre (novità, attività inventiva, applicazione industriale) almeno una rivendicazione positiva (GU 3 agosto 2011 avviso 179).



8. La spesa deve essere pertinente e imputabile all'operazione e il costo dei singoli servizi coerente con i costi di mercato.
9. La spesa deve essere sostenuta e pagata nel periodo di eleggibilità compreso tra la data di concessione provvisoria dell'aiuto e la data di conclusione del progetto.

Art. 7. Spese non ammissibili

1. Le proposte progettuali dovranno essere approntate sulla base di uno studio di fattibilità predisposto ai fini della presentazione della domanda. Pertanto, non sono ammissibili, in alcuna misura, le spese relative agli studi di fattibilità.
2. I servizi richiesti non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come spese di pubblicità, spese per ordinarie prestazioni rese da studi legali, per la consulenza fiscale ordinaria, per l'assistenza contabile o di altro tipo collegata agli adempimenti previsti dalla vigente normativa civilistica, fiscale, ambientale, sanitaria, ecc.
3. Relativamente alle consulenze in materia di ICT sono escluse le spese relative ad assistenza e manutenzione ordinaria, abbonamento, allacciamento, ivi inclusi canoni annui di hosting del server presso un provider o canoni di registrazione in motori di ricerca.
4. Le spese sostenute con qualsiasi altra forma di pagamento diversa da quelle indicate nell'Avviso pubblico del bando (bonifico e ricevuta bancaria) non sono considerate ammissibili.
5. Non sono ammissibili le spese in cui vi siano elementi di vincolo o collusione tra le parti contraenti.
6. Sono escluse, inoltre, le spese relative a:
 - formazione del personale;
 - imposte, tasse, interessi passivi, spese notarili ed oneri accessori, ad eccezione dei costi relativi all'ottenimento di titoli di proprietà industriale;
 - i servizi per i quali si è già usufruito di altra agevolazione pubblica;
 - servizi realizzati mediante commesse interne o oggetto di auto-fatturazione o da fornitori con rapporti di cointeressenza con il soggetto proponente;
 - servizi erogati, effettuati e fatturati all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari o effettuate e fatturate all'impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del C.C. ovvero dai loro soci.

Art. 8. Fornitori dei servizi

1. L'impresa sceglie liberamente il fornitore dei servizi che intende utilizzare per la realizzazione del Progetto. Il fornitore deve dimostrare di avere competenza ed esperienza nell'attività professionale erogata e autocertificarle nel proprio curriculum vitae.
2. I servizi devono essere realizzati dai fornitori utilizzando la propria struttura organizzativa, ad essi non è pertanto consentito di esercitare forme di intermediazione di servizi verso altre imprese di consulenza, attraverso l'affidamento della realizzazione di tutto o di parte del lavoro del quale sono stati incaricati. Tuttavia è ammissibile che i fornitori dei servizi di consulenza utilizzino, limitatamente alle attività di sviluppo di prototipi fisici o parti di essi, laboratori specializzati (es. FabLab, Centri di Prototipazione rapida, officine meccaniche ecc.), purché il costo del servizio realizzato presso tali laboratori non superi il 20% del costo totale del servizio.



3. I fornitori dei servizi non possono presentare la domanda di accesso al presente bando in qualità di soggetti proponenti.
4. Per i servizi denominati “Servizi per la proprietà intellettuale: stesura e deposito di brevetti, marchi, design”, il consulente incaricato deve essere un mandatario brevetti/marchi, ossia avere titolo di rappresentanza presso gli Uffici Competenti.
5. Nel caso in cui si intendesse procedere, per motivata causa ovvero per impossibilità sopravvenuta, alla sostituzione del fornitore dei servizi, la stessa dovrà essere previamente autorizzata da Sardegna Ricerche e il nuovo soggetto incaricato dovrà possedere adeguati requisiti professionali e di competenza. Sardegna Ricerche nell’ambito dell’intervento previsto dal presente Bando declina qualsiasi obbligo di carattere economico e non, nei confronti del fornitore sostituito.
6. Le eventuali richieste di sostituzione del fornitore devono essere presentate a Sardegna Ricerche almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data di conclusione del Progetto. Non saranno accolte richieste di sostituzione del fornitore presentate nei quarantacinque giorni antecedenti la data di conclusione del Progetto.
7. Non possono essere fornitori soggetti che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con i beneficiari. Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela entro il terzo grado, di affinità, ecc..), che, di fatto, si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

Art. 9. Forma e intensità dell’aiuto

1. Gli aiuti sono concessi in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».
2. L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
3. L’agevolazione è concessa sotto forma di sovvenzione a fondo perduto ed è finalizzata alla copertura delle spese ammissibili di cui all’art. 6.
4. Il valore massimo dell’aiuto è di **15.000 euro** per ciascuna domanda di incentivo.
5. L’ intensità massima dell’aiuto è pari al 100%, a condizione che l'importo totale degli aiuti per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione non superi 200 000 euro per beneficiario su un periodo di tre anni⁵.
6. Le condizioni per gli interventi e le spese ammissibili, così come definiti nell’art. 6, comma 5, del dispositivo sono riportate nella seguente tabella:

[5] art. 28 del Reg. (UE) 651/2014 “Aiuti all’innovazione in favore delle PMI”, lettera c “costi per servizi di consulenza e di sostegno all’innovazione”



Sigla Progetto	Progetto	Costo massimo totale del progetto	Intensità dell'aiuto
PS	Standard	€ 18.750	80%
IC	Interventi "Covid 19"	€ 15.000	100%
PI	PI -1 Valorizzazione di titoli PI	€ 15.000	100%
	PI-2 Assistenza e informazione PI	Importo massimo dell'aiuto pari a € 15.000 (Costi amministrativi inclusi)	100% (Costi di consulenza) 50% (Costi amministrativi)

7. L'intervento è attuato mediante un procedimento valutativo a sportello. La selezione delle iniziative ammissibili è effettuata sulla base dei criteri indicati nell'art. 10. Le agevolazioni sono concesse secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domanda fino all'esaurimento delle risorse.
8. Gli aiuti ai sensi delle presente bando, con costi ammissibili individuabili, non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato.
9. Il contributo è erogato all'impresa sulla base della rendicontazione dei costi ammissibili effettivamente sostenuti a conclusione degli interventi. Il contributo finale non può superare il contributo assegnato con il provvedimento di concessione.
10. Un soggetto richiedente può beneficiare degli aiuti previsti dal bando "Microincentivi per l'innovazione" una sola volta nell'ambito di ciascuna edizione del bando
11. Le imprese che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti possono essere ammesse a finanziamento solo per una domanda.

Art. 10. Criteri di valutazione

1. Le domande ammissibili dal punto di vista formale sono sottoposte a valutazione da parte della Commissione Tecnica di Sardegna Ricerche sulla base di criteri conformi ai Criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020.
2. In considerazione del potenziale interesse collettivo di alcune delle proposte progettuali relative agli interventi "Covid 19", è prevista l'attribuzione di una premialità ai proponenti che si impegneranno a rilasciare in modalità "open source" i risultati dei propri progetti, a beneficio di soggetti interessati pubblici o privati operanti in Sardegna, al fine di consentire una più ampia implementazione delle soluzioni sviluppate (Criterio 4.4). Le procedure e i termini di rilascio dei risultati saranno definiti in maniera concordata e condivisa tra il Soggetto proprietario dei risultati e Sardegna Ricerche.

CRITERI DI VALUTAZIONE	Punteggio massimo	Soglia minima
1. Qualità intrinseca della proposta e integrazione con altri interventi Saranno oggetto di valutazione la qualità tecnico scientifica della proposta e la coerenza rispetto agli obiettivi e contenuti degli strumenti programmatori di riferimento del POR Sardegna e della Smart Specialisation Strategy, l'adeguatezza dei soggetti coinvolti e la capacità di networking.	67	



1.1 Coerenza S3 regionale e al POR Sardegna 2014-2020 Sarà valutata la rispondenza del progetto alle azioni e categorie previste nel POR e alle finalità e aree di specializzazione tecnologica individuate nella S3 e l'impatto in termini di ricadute territoriali.	10	6
1.2 Qualità del Progetto La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none">- completezza e chiarezza del Progetto in termini di definizione e quantificazione degli obiettivi, delle attività, dei costi e dei risultati;- concretezza della proposta progettuale (significatività della documentazione tecnico-scientifica a supporto del progetto);- coerenza fra gli obiettivi del Progetto e le azioni e i risultati previsti e congruità e pertinenza dei costi.	15	10
1.3 Validità tecnico-scientifica del progetto in termini di innovatività e di metodologie proposte. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none">- grado di novità del prodotto/ processo proposto e delle metodologie da utilizzare rispetto alla tecnologia esistente;- capacità dell'iniziativa di generare innovazione di processo/prodotto rispetto:<ul style="list-style-type: none">· allo stato dell'arte (innovatività radicale);· alle tecnologie esistenti (innovatività incrementale);· al settore /mercato di riferimento dell'impresa proponente.	20	12
1.4 Adeguatezza tecnico-organizzativa del soggetto proponente e capacità di networking con soggetti esterni	8	4
1.5 Competenza tecnica dei fornitori coinvolti e coerenza rispetto ai servizi individuati	6	3
1.6 Sostenibilità economico-finanziaria del Progetto in rapporto al soggetto proponente	6	
1.7 Capacità del progetto di generare partnership pubblico – privato	2	
2. Rispondenza del progetto ai risultati attesi Utilità del progetto per la generazione di innovazioni di prodotto e di processo che accrescano la competitività dell'impresa nel mercato di riferimento o in nuovi mercati.	10	6
3. Impatto socioeconomico e ambientale del progetto, in termini di politiche orizzontali	12	
3.1 Grado di attuazione del principio di non discriminazione volto a garantire la parità di genere	2	
3.2 Capacità dell'iniziativa di integrare processi di responsabilità sociale nell'impresa riferiti ad aspetti ambientali e sociali legati, non solo alla fase di produzione sotto la responsabilità diretta del proponente, ma anche a quelle della propria catena di fornitura e di generare impatto occupazionale, anche in termini di qualificazione dei lavoratori	4	
3.2 Presenza di innovazioni di prodotto, di processo e/o di servizio che accrescano la qualità ambientale delle prestazioni dell'impresa. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti elementi:	6	



- Qualità del progetto in termini di miglioramento delle performance ambientali attese a seguito dell'industrializzazione del processo/prodotto/servizio sviluppato, da descrivere sia in termini qualitativi che quantitativi, laddove possibile - Previsione di servizi tecnici finalizzati alla redazione dell'analisi del ciclo di vita del prodotto/processo/servizio innovativo.		
4. Criteri di premialità	11	
4.1 Coinvolgimento e/o partecipazione al progetto di imprese appartenenti ai Poli di innovazione, di Centri di ricerca, di Università e di reti di impresa	2	
4.2 Capacità del progetto di generare sinergie con strumenti di intervento di altri Fondi comunitari	2	
4.3 Interventi nelle aree interne individuati nell'ambito del percorso delineato dalla Strategia regionale aree interne (SRAI)	2	
4.4 Interventi "Covid 19" di potenziale interesse pubblico o di particolare rilevanza tecnologica rilasciati in modalità "open source", a beneficio di soggetti pubblici o privati operanti in Sardegna	5	

2. I Progetti sono considerati ammissibili agli aiuti se raggiungeranno il punteggio complessivo pari o superiore a 60/100 e avranno raggiunto il punteggio minimo indicato nella tabella per i criteri di cui ai punti 1 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5) e 2.
3. Per le imprese con età anagrafica inferiore ai 24 mesi, sulla base delle informazioni fornite con la documentazione progettuale, Sardegna Ricerche si riserva inoltre la facoltà di individuare e offrire alle nuove imprese strumenti di incentivazione adeguati allo stadio di sviluppo in cui si trova l'iniziativa. In particolare il microincentivo, per una impresa innovativa di recente costituzione, deve essere funzionale alla realizzazione del prototipo del nuovo prodotto/servizio che si intende sviluppare o alla validazione del modello di business che si intende adottare.

Art. 11. Modalità di presentazione delle domande

1. La domanda deve essere presentata entro i termini stabiliti dall'Avviso pubblico, di cui all'art. 1 del presente bando, esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema informatico della Regione Autonoma della Sardegna SIPES (Sistema Informativo per la gestione del Processo di Erogazione e Sostegno), raggiungibile al seguente indirizzo: <https://bandi.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtml>.
2. Il soggetto proponente per presentare la domanda, pena la non ammissibilità della stessa, deve disporre:
 - di una casella di "posta elettronica certificata (PEC)", rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68 e pubblicato in G.U. del 28 aprile 2005, n. 97"15;
 - di "firma elettronica digitale", in corso di validità, del legale rappresentante (o suo procuratore) rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall'articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004.
3. La domanda digitale (file), sottoscritta dal rappresentante legale o suo procuratore, in regola con l'imposta di bollo⁶, deve essere prodotta e trasmessa tramite il sistema informatico.

⁶ I dati richiesti per l'assolvimento del bollo devono essere riportati in domanda, con la dicitura "Imposta di bollo assolta" sull'atto rilasciato, indicando gli estremi della marca da bollo:
Codice identificativo Data (GG/MM/AAA) Ora (HH:MM:SS)
La verifica della corrispondenza con l'effettivo acquisto della marca, sarà effettuato presso l'apposita pagina web dell'Agenzia delle Entrate, all'indirizzo: <http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/valoribollati/index.htm>



4. Per accedere alla procedura il rappresentante dell'impresa deve disporre di un'identità digitale (es. Carta Nazionale dei Servizi –CNS-o SPID).
5. L'accesso al sistema e la successiva presentazione della domanda costituiscono condizione di validità della dichiarazione sostitutiva di certificazione e quelle firmate digitalmente hanno validità quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
6. La veridicità dei dati dichiarati e il rispetto delle condizioni di utilizzo del sistema informativo sono oggetto di accertamento ai sensi dell'art. 71 del D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445. A tal fine, l'Amministrazione regionale si avvale del supporto dei soggetti delegati e della collaborazione degli altri soggetti istituzionalmente preposti.
7. Tutte le dichiarazioni rese nel corso della procedura sono da intendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
8. La non veridicità dei dati dichiarati in sede di domanda può essere contestata durante tutte le fasi del procedimento e determina la conseguente decadenza della domanda o la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000.
9. La domanda di accesso si compone della seguente documentazione:
 - istanza di accesso predisposta dal sistema informatico SIPES;
 - progetto, redatto secondo le indicazioni di cui all'allegato 1;
 - piano di lavoro e curriculum vitae dei fornitori di servizi individuati, allegato 2;
 - dichiarazione requisiti di PMI, allegato 3;
 - dichiarazione "de minimis", allegato 4.
10. Tutti i termini e le condizioni per la presentazione della domanda, della documentazione e degli allegati sono stabiliti a pena di esclusione.
11. Sono inoltre escluse dalla partecipazione le domande:
 - presentate con modalità diverse da quelle stabilite dal presente bando e nell'Avviso;
 - mancanti dell'impegno a rispettare le regole di informazione e pubblicità richieste dalla normativa e dalle procedure di attuazione.
12. Sardegna Ricerche comunica, mediante l'apposito Avviso pubblico, i termini di apertura e chiusura per la presentazione delle domande di contributo.
13. Le domande possono essere presentate fino alla scadenza indicata nell'Avviso, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse.
14. Tutto il materiale trasmesso dalle imprese, considerato rigorosamente riservato (fermo restando l'esercizio del diritto d'accesso agli atti amministrativi, come disciplinato dalla normative vigenti), viene utilizzato da Sardegna Ricerche esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti connessi all'iniziativa, nel rispetto della normativa applicabile.

Art. 12. Procedure di selezione e valutazione

1. La selezione delle domande è effettuata tramite una procedura valutativa a sportello.
2. Le domande di accesso sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, per il termine di presentazione delle domande, fa fede la data e l'ora di inoltro telematico, come descritto all'art. 11.
3. L'istruttoria è eseguita rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle domande e si conclude con una comunicazione formale al Soggetto richiedente di concessione o di diniego.



4. La procedura valutativa si suddivide nella fase di verifica di ammissibilità formale e nella successiva fase di valutazione tecnica dell'iniziativa per la quale è richiesta l'agevolazione.

Verifica formale di ammissibilità

Le domande regolarmente inviate sono oggetto di una preliminare istruttoria di ammissibilità formale basata su una verifica di ricevibilità e ammissibilità.

La verifica di ricevibilità verte sul rispetto delle modalità, della tempistica di presentazione e completezza della documentazione. Qualora la domanda sia considerata irricevibile, per carenze sanabili, Sardegna Ricerche ha facoltà di richiedere le integrazioni al proponente, che è tenuto a rispondere entro i 15 giorni successivi. L'inosservanza di tale termine, ovvero la persistenza delle cause di irricevibilità, determinano la decadenza della proposta e Sardegna Ricerche ne dà motivata comunicazione all'interessato, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. Le domande considerate ricevibili, vengono sottoposte alla verifica di ammissibilità che verte sul controllo della sussistenza dei requisiti di ammissibilità, requisiti soggettivi del proponente e oggettivi del progetto. Sardegna Ricerche ha facoltà di chiedere al proponente l'integrazione dei dati, informazioni, chiarimenti necessari per l'espletamento delle verifiche, a cui il soggetto proponente dovrà ottemperare nel termine di 15 giorni.

Nel caso in cui, in sede di istruttoria formale, vengano ravvisati motivi di inammissibilità, prima della formale adozione del provvedimento negativo, Sardegna Ricerche comunica ai richiedenti, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

Valutazione tecnica

La valutazione dei Progetti delle domande formalmente ammissibili è affidata ad una Commissione, composta da tre componenti nominati dal Commissario Straordinario/Direttore Generale di Sardegna Ricerche.

La Commissione può riunirsi, al fine di ridurre gli spostamenti dei partecipanti e i costi connessi, in modalità telematica, avvalendosi di strumenti di teleconferenza, connessione telematica audio-video a distanza.

La Commissione, inoltre, può avvalersi del supporto di esperti nelle discipline tecniche oggetto della proposta, nominati con determinazione del Commissario Straordinario/Direttore Generale di Sardegna Ricerche, ai quali è richiesta l'elaborazione di un parere tecnico.

I progetti pervenuti, unitamente agli eventuali pareri tecnici degli esperti, sono esaminati dalla Commissione sulla base dei criteri di valutazione stabiliti all'art. 10 delle presenti disposizioni. Per ogni Progetto la Commissione redige un rapporto finale con i punteggi attribuiti per ciascun criterio al Progetto.

La valutazione è effettuata entro 60 giorni dalla presentazione delle domande formalmente ammissibili. In sede di valutazione, la Commissione o gli Esperti possono richiedere ai proponenti chiarimenti sulla documentazione presentata. Non saranno accolti chiarimenti tesi ad apportare modifiche o integrazioni rilevanti e sostanziali al Progetto presentato. Per i Progetti nei quali è previsto il primo deposito di brevetti o marchi, lo Sportello Proprietà Intellettuale di Sardegna Ricerche realizza preliminarmente una ricerca di anteriorità a supporto della valutazione della Commissione.

5. Nel caso di esito positivo il Commissario Straordinario/Direttore Generale emana il provvedimento di concessione provvisoria riportante l'indicazione delle spese ammissibili, l'ammontare delle agevolazioni concedibili, gli impegni a carico del soggetto beneficiario anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalità di realizzazione del progetto, altre eventuali prescrizioni istruttorie e il CUP (Codice Unico di Progetto) assegnato.
6. Nel caso di esito negativo Sardegna Ricerche, prima della formale adozione del provvedimento negativo, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., comunica al proponente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. L'esito finale della valutazione, approvato con determinazione del Commissario Straordinario/Direttore Generale, è comunicato al proponente, nel rispetto dei principi dettati dalla L. 241/90 e ss.mm.ii.



Art. 13. Realizzazione degli interventi

1. La durata del Progetto è di **8 mesi** a partire dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione provvisoria dell'aiuto.
2. L'impresa beneficiaria deve realizzare le attività previste nel Progetto approvato entro il periodo di durata del Progetto, completando il Progetto e pagando le fatture dei servizi che lo compongono.
3. Il soggetto beneficiario può richiedere una proroga, adeguatamente motivata, fino a un massimo di **2 mesi**, previa comunicazione a Sardegna Ricerche. La richiesta deve essere presentata al protocollo di Sardegna Ricerche prima della scadenza del Progetto.
4. L'eventuale concessione della proroga deve essere preventivamente autorizzata da un provvedimento del Commissario Straordinario/Direttore Generale di Sardegna Ricerche.
5. Il Progetto approvato non può essere modificato negli obiettivi, nelle attività e nei risultati attesi. Le eventuali variazioni del Progetto devono essere approvate da Sardegna Ricerche previa richiesta motivata del beneficiario.
6. L'eventuale richiesta di variante deve essere presentata almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza del Progetto. Non possono essere accolte le richieste presentate nei 45 giorni antecedenti la data prevista di conclusione del Progetto.
7. Le richieste di variante o proroga devono essere firmate con firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa ed essere inviate esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), al seguente indirizzo: protocollo@cert.sardegnaricerche.it. La PEC, deve riportare nel campo "Oggetto" la seguente dicitura: "Richiesta di variante/proroga di Progetto - bando "Microincentivi per l'innovazione".
8. La variazione dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 5 deve essere comunicata tempestivamente a Sardegna Ricerche ai fini della verifica di permanenza delle condizioni di ammissibilità.

Art. 14. Rendicontazione e modalità di erogazione dell'aiuto

1. La domanda di pagamento dell'incentivo e la rendicontazione finale, devono essere presentate, entro e non oltre la data di conclusione del Progetto indicata nella comunicazione del provvedimento di concessione provvisoria dell'aiuto o dell'eventuale proroga, di cui all'art. 13.
2. La domanda di pagamento deve essere inviata, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@cert.sardegnaricerche.it e deve riportare nel campo "Oggetto" la seguente dicitura: "Domanda di pagamento - bando Microincentivi per l'innovazione". Tale domanda si compone della seguente documentazione:
 - domanda di pagamento, secondo lo schema dell'allegato 6;
 - relazione finale contenente la descrizione dettagliata delle attività realizzate e copia degli indicatori di monitoraggio previsti nei singoli piani di lavoro dei servizi realizzati;
 - prospetti di rendicontazione da predisporre utilizzando gli schemi forniti da Sardegna Ricerche;
3. La rendicontazione delle spese, pena l'inammissibilità delle stesse, si attua mediante l'inserimento nel sistema gestionale e informativo denominato SMEC – Sistema di Monitoraggio e Controllo - della Regione Sardegna (<https://smec.regione.sardegna.it/login.htm>) di tutta la documentazione attestante il complesso delle spese sostenute per la realizzazione del progetto: documentazione contrattuale giustificativa dell'impegno che ha generato la spesa, documentazione giustificativa della spesa (fattura o altro titolo avente valore probatorio equivalente), documentazione giustificativa del pagamento (ovvero l'evidenza documentale dell'avvenuto esborso finanziario) oltre i documenti di tipo tecnico (es.



**SARDIGNA CHIRCAS
SARDEGNA RICERCHE**

relazioni, report o altri indicatori di monitoraggio). L'accesso alla piattaforma è consentito mediante l'attivazione di un'utenza che l'impresa deve richiedere autonomamente.

4. Possono essere portate a rendicontazione esclusivamente le spese effettivamente sostenute e regolarmente pagate dalla data di inizio del progetto, ovvero dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione provvisoria dell'aiuto, sino alla data definita per la conclusione del Progetto.
5. Al fine di garantire il rispetto del divieto di doppio finanziamento, tutte le fatture e/o i documenti giustificativi devono contenere riferimenti al POR FESR SARDEGNA 2014-2020 e al codice unico di progetto (CUP) e la specifica dell'importo totale o parziale imputabile a titolo di finanziamento.
6. Sull'originale del titolo di spesa emesso in forma cartacea o nel caso di fattura emessa in formato elettronico, all'atto dell'emissione della stessa, dovrà essere inserita, nel campo riservato alla descrizione dell'oggetto della fornitura, la seguente dicitura:

POR FESR SARDEGNA 2014-2020

Spesa rendicontata sull'Azione 1.3.2. Bando Microincentivi per l'innovazione

per euro _____ CUP _____

7. La spesa sostenuta dal beneficiario deve essere comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente.
8. Per dare trasparenza all'utilizzo delle risorse, il beneficiario, deve provvedere a:
 - a) tenere una contabilità separata dell'operazione finanziata mediante l'utilizzo di un c/c dedicato intestato al beneficiario su cui movimentare le transazioni finanziarie relative all'operazione. Le spese sostenute devono essere contabilizzate in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili, distinguendo tutti i dati e i documenti contabili dell'operazione finanziata in maniera chiara e in qualsiasi momento;
 - b) effettuare i pagamenti esclusivamente con le modalità indicate nell'Avviso pubblico: bonifico bancario e ricevuta bancaria, che devono riportare nella causale il CUP. Saranno esclusi dalle agevolazioni gli importi pagati per contanti e gli importi che risultino regolati mediante compensazioni di qualsiasi genere e i costi sostenuti e pagati oltre il periodo di eleggibilità delle spese.
9. Ai fini del pagamento dell'aiuto l'impresa beneficiaria deve obbligatoriamente:
 - possedere i requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda;
 - presentare una fidejussione bancaria o assicurativa di importo e per la durata dell'eventuale anticipo;
 - garantire che non sussista un doppio finanziamento delle spese dichiarate attraverso altri programmi regionali, nazionali o comunitari. Il beneficiario si impegna altresì a garantire il rispetto della suddetta condizione anche successivamente alla chiusura dell'intervento;
 - rispettare gli adempimenti in materia di informazione e pubblicità riguardo le operazioni cofinanziate utilizzando i segni/loghi distintivi previsti dalla relativa normativa comunitaria al fine di informare che il Piano è stato realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e del POR FESR 2014 – 2020;
 - conservare tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei dieci anni successivi al completamento del progetto e esibirli in occasione delle verifiche disposte dagli organismi di controllo competenti.
 - dichiarare di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (Clausola Deggendorf);
 - essere in regola ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);



- rispettare l'obbligo di Stabilità delle operazioni previsto (all'art. 71 del Reg. UE 1303/2013): tutte le operazioni ammesse a contribuzione finanziaria, pena il recupero dell'aiuto finanziario accordato, entro 5 (cinque) anni dalla data di erogazione a saldo al Beneficiario, non devono subire modifiche sostanziali causate da cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma; una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;
10. Prima dell'erogazione dell'aiuto, gli Uffici procedono alle verifiche sulla documentazione giustificativa delle spese e sul soggetto beneficiario, secondo le seguenti modalità:
- **Verifica tecnica**
La verifica tecnica consiste nell'accertamento della realizzazione del Progetto e del conseguimento degli obiettivi e risultati attesi. La verifica sarà completata entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della domanda di liquidazione.
Qualora il Progetto sia stato realizzato parzialmente, si procede ad una valutazione della realizzazione parziale del Progetto e riduzione dell'aiuto, ovvero al mancato riconoscimento ove risultassero profondamente modificati i presupposti del Progetto approvato.
 - **Verifica amministrativa**
La verifica amministrativa consiste nell'accertamento della validità della documentazione di spesa presentata attestante i costi sostenuti e della regolarità contributiva aziendale (DURC). La documentazione di spesa dovrà consistere in fatture e documenti fiscalmente regolari, nei formati previsti dalle norme vigenti.
Inoltre, attraverso il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), sarà verificato se il beneficiario rientra nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero.
La verifica amministrativa sarà completata entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda di liquidazione dell'aiuto presentata dall'impresa.
7. A conclusione della verifica tecnica e amministrativa il Commissario Straordinario/Direttore Generale determina la liquidazione definitiva o l'eventuale revoca dell'aiuto provvisoriamente concesso.
8. Le richieste di erogazione del contributo possono essere presentate con le seguenti modalità a scelta del beneficiario:
- a) **Rendicontazione con anticipazione** - Una prima quota fino al 80% dell'agevolazione concessa potrà essere erogata a titolo d'anticipazione, previa presentazione dell'originale cartaceo della cauzione con polizza fideiussoria a garanzia dell'importo erogato, costituita ai sensi degli articoli 1 e 2 della Legge 10 giugno 1982, n. 348, che sarà svincolata successivamente all'erogazione del saldo del contributo. L'eventuale anticipazione non può essere corrisposta in presenza di debiti contributivi o fiscali.

Il beneficiario, per poter fruire dell'anticipazione, deve farne esplicita richiesta entro 30 gg dalla data di ricezione della comunicazione di concessione provvisoria dell'aiuto. Entro 30 giorni dal completamento della documentazione necessaria ai fini dell'erogazione il beneficiario dovrà sottoscrivere un disciplinare dietro presentazione di idonea polizza fideiussoria redatta utilizzando lo schema che sarà fornito da Sardegna Ricerche. Il saldo del restante 20% sarà erogato ad ultimazione del progetto e dopo la verifica finale positiva della documentazione richiesta ai fini della rendicontazione. Qualora la verifica finale dia, in tutto o in parte, esiti negativi, sarà avviata la procedura di recupero delle somme indebitamente percepite con gli interessi di legge.
 - c) **Rendicontazione senza anticipazione** - L'erogazione a saldo del contributo sarà effettuata a fronte dell'avvenuta conclusione delle attività, dopo la verifica finale positiva della documentazione richiesta ai fini della rendicontazione, secondo le modalità descritte nel presente articolo. L'erogazione del contributo senza anticipazione non comporterà la stipula di un contratto.



Art. 15. Monitoraggio e Controlli

1. Sardegna Ricerche effettua controlli, anche a campione, presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare lo stato di attuazione del Progetto, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti Disposizioni attuative, dagli obblighi derivanti dall'accesso alle agevolazioni e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.
2. L'impresa beneficiaria deve provvedere ad una corretta tenuta del fascicolo dell'operazione, contenente tutti gli atti relativi alla stessa, ed è tenuta a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate.
3. I documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica che rispondano a standard di sicurezza accettati.
4. Per cinque anni successivi alla data di completamento del Progetto, anche ai sensi dell'articolo 8 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123, Sardegna Ricerche, la Commissione Europea o altre Istituzioni competenti per materia, possono disporre in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, sui soggetti destinatari degli aiuti, al fine di verificare il rispetto della normativa vigente e la sussistenza del diritto alla fruizione dei benefici ottenuti.
5. Qualora a seguito dei controlli effettuati siano rilevate difformità o irregolarità nella realizzazione del Progetto anche rispetto alla documentazione presentata, Sardegna Ricerche procede alla revoca del provvedimento di concessione e alla conseguente segnalazione alle Autorità competenti. Il Beneficiario ha l'obbligo di consentire ed agevolare le attività di controllo delle Autorità del Programma e di quelle nazionali e comunitarie anche fornendo, se richiesto, estratti o copie conformi dei documenti giustificativi relativi alle spese e di altra natura.

Art. 16. Stabilità delle operazioni

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 71 del REG SIE sulla stabilità delle operazioni, il contributo è rimborsato laddove, entro 5 anni dalla data di erogazione a saldo al Beneficiario, si verifichi la cessazione o rilocalizzazione dell'attività di impresa al di fuori del territorio della regione Sardegna.
Rientra in particolare tra gli obblighi del Beneficiario il mantenimento, per il periodo di cui sopra, dei seguenti requisiti:
 - (i) iscrizione al Registro delle Imprese (nei casi di imprese soggette a tale obbligo);
 - (ii) sede o unità produttiva attiva nel territorio regionale;
 - (iii) non essere in stato di liquidazione, ad eccezione di liquidazione connessa a procedura concorsuale, con esclusione della bancarotta fraudolenta.
2. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta la rideterminazione della sovvenzione in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale della concessione e recupero della sovvenzione non spettante.

Art. 17. Revoca e rinunce

1. L'accertamento di eventuali inosservanze delle presenti disposizioni, del provvedimento di concessione provvisoria e della normativa nazionale e/o comunitaria, determina la revoca dell'aiuto da parte di Sardegna Ricerche e l'avvio della procedura di recupero dello stesso.
2. Il provvedimento di concessione degli aiuti è revocato nei seguenti casi:



- a) il Progetto realizzato non sia coerente con quello ammesso all'agevolazione, ossia venga accertata in sede di rendicontazione il mancato raggiungimento degli obiettivi o dell'impianto complessivo del Progetto ammesso a sovvenzione, ovvero sia accertata una variazione che doveva essere preventivamente autorizzate da Sardegna Ricerche;
 - b) mancata realizzazione del progetto entro i termini previsti, indicati nella comunicazione del provvedimento di concessione provvisoria dell'aiuto, o dell'eventuale proroga concessa;
 - c) qualora sia accertata l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità previste nelle Disposizioni attuative o qualora si accerti che gli aiuti sono stati concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti;
 - d) mancato rispetto di quanto previsto in relazione al possesso, acquisizione e mantenimento dei requisiti soggettivi;
 - e) il Beneficiario non dimostri il possesso di una sede operativa sul territorio regionale all'atto della prima erogazione;
 - f) il Beneficiario non sia in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
 - a) mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni;
 - b) l'impresa beneficiaria abbia un procedimento di recupero pendente per aiuti dichiarati incompatibili dalla Commissione europea e per i quali la medesima ha ordinato il recupero (obbligo c.d. Deggendorf) alla data di erogazione dell'aiuto;
 - c) nel caso di fallimento del soggetto beneficiario o apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale;
 - d) qualora, dai controlli effettuati, emerga l'insussistenza delle condizioni previste dalle leggi e dalle disposizioni di attuazione del Bando, compreso il mantenimento dei requisiti soggettivi; ovvero la violazione di specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
 - e) qualora non vengano osservate, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro, oppure l'impresa beneficiaria non sia in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
 - f) il soggetto beneficiario non consenta i controlli e le verifiche, o tali controlli e verifiche abbiano riscontrato l'esistenza di documenti irregolari, o in tutto o in parte non rispondenti al vero, incompleti per fatti insanabili imputabili all'impresa beneficiaria;
 - g) si siano verificate irregolarità, imputabili al soggetto beneficiario e riscontrate, previo contraddittorio, dalla Autorità di Audit; in tal caso l'aiuto concesso o erogato è revocato nella misura della rettifica finanziaria applicata dalla Autorità di Audit;
 - h) qualora entro 5 (cinque) anni, a far data dall'erogazione del saldo, il beneficiario cessi per liquidazione volontaria l'attività di impresa, la ricollochi o sposti i beni oggetto di sovvenzione al di fuori del territorio della regione Sardegna;
 - i) qualora entro 5 (cinque) anni, a far data dall'erogazione del saldo, l'attività di impresa cessi a seguito di un fallimento fraudolento.
4. Nel caso di revoca dell'aiuto l'impresa beneficiaria è obbligata a restituire a Sardegna Ricerche le somme erogate maggiorate degli interessi al tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea e vigente alla data di emissione dello stesso provvedimento di revoca, restando a totale carico del medesimo soggetto beneficiario tutti gli oneri relativi all'operazione.
 5. La mancata restituzione dell'aiuto revocato comporta l'avvio delle procedure di recupero del credito nelle forme previste dalla normativa nazionale e regionale.
 6. Nel caso in cui l'impresa beneficiaria intenda rinunciare alla realizzazione del Progetto approvato deve comunicare tempestivamente tale volontà.



Art. 18. Procedimento amministrativo

1. Tutte le informazioni concernenti il presente bando sono disponibili sul sito www.sardegna ricerche.it.
2. In osservanza a quanto disposto all'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche si comunica quanto segue:
 - il procedimento è avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della domanda;
 - il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Mangia mangia@sardegna ricerche.it.
3. Richieste di chiarimenti sul bando possono essere presentate all'indirizzo di posta elettronica: protocollo@cert.sardegna ricerche.it.

Art. 19. Trattamento dei dati personali

Al fine di ottemperare agli obblighi di informativa sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation), di seguito "Regolamento" o "GDPR", recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e nel rispetto delle norme recate dal decreto legislativo D.lgs. 196/2003, così modificato dal D.lgs. 101/2018, valgono le seguenti informazioni.

- ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, il titolare del trattamento dei dati è Sardegna Ricerche, Agenzia in house della Regione Sardegna (di seguito "Titolare");
- il Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Alessandro Inghilleri.

I Dati Personali vengono trattati per le seguenti finalità:

- a) adempimenti connessi alla gestione della procedura di concessione del contributo, comprese le attività procedurali, endoprocedimentali e istruttorie;
- b) assolvere a eventuali obblighi di legge, contabili e fiscali.

In conformità con l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) ed e) del GDPR, la base giuridica del trattamento per la finalità indicata al predetto punto a) è l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare, mentre per il punto b) è l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare.

Il conferimento dei Dati Personali per le finalità sopra indicate è facoltativo e volontario, ma in difetto non sarà possibile procedere all'istanza né eventualmente proseguire il procedimento nei confronti dell'interessato e dar corso all'erogazione delle agevolazioni.

Per trattamento di dati personali ai sensi della norma, si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati.

Il Titolare assicura che il trattamento dei dati sarà effettuato tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal Regolamento UE 2016/679.

I dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l'adempimento degli obblighi di legge e per le normali attività connesse all'attuazione della procedura.



I soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali dell'utente in qualità di responsabili o incaricati (in base all'Articolo 13 Comma 1 del GDPR) sono:

- dipendenti e/o collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati del trattamento e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
- pubbliche amministrazioni e soggetti terzi ai quali si affida la fornitura di servizi per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento;
- i dati potranno essere richiesti e trasmessi alle forze dell'ordine che ne richiederanno copia per procedere nei compiti preposti.

I dati raccolti saranno inseriti nel database aziendale e conservati per il tempo della durata del procedimento, al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge. Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell'interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 72 ore dalla ricezione della revoca.

Ai sensi dell'Art. 13, comma 2, lettera (f) del Regolamento, si informa che tutti i dati raccolti non saranno comunque oggetto di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

Gli utenti possono sempre esercitare i diritti esplicitati negli articoli 13 (Comma 2), 15, 17, 18, 19 e 21 del GDPR, qui riassunti nei seguenti punti:

- l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, anche se non ancora comunicati, e di avere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- l'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, l'integrazione, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione dei trattamenti che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it.

L'esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.

Con la partecipazione alla procedura il consenso al trattamento dei dati personali di cui ai punti precedenti si intende rilasciato.

Modalità di esercizio dei diritti: gli utenti possono esercitare i propri diritti in qualsiasi momento, inviando una mail all'indirizzo privacy@sardegna ricerche.it, oppure scrivendo a mezzo posta a: Sardegna Ricerche - Via Palabanda n°9 - 09123 Cagliari.

Art. 20. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Cagliari.

Le presenti disposizioni possono essere modificate o integrate nel corso della loro vigenza con determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche, dandone adeguata pubblicità.

I seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando:

- Allegato 1 – Progetto;
- Allegato 2 – Piano di lavoro dei servizi;
- Allegato 3 – Dichiarazione Requisiti di PMI;
- Allegato 4 – Dichiarazione De Minimis;
- Allegato 5 – Dichiarazione contitolarità diritti di proprietà industriale;
- Allegato 6 – Domanda di pagamento;
- Allegato 7 – Elenco servizi per Interventi “Covid 19”;
- Catalogo dei servizi per le imprese della Sardegna.